

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 461

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori IMPOSIMATO, LAFORGIA, DI BELLA,
PELELLA, SCRIVANI, MICELE, SICA, MANTOVANI, PREVOSTO,
LORETO, DI ORIO, BRUNO GANERI, CIONI, TORLONTANO,
BETTONI BRANDANI, DE LUCA, SARTORI e BAGNOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1994

Disposizioni sulla Corte dei conti

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte dei conti è stata fatta oggetto di recenti importanti provvedimenti legislativi - soprattutto con il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 - in base ai quali sono state decentrate le sue funzioni giurisdizionali ed è stato modificato il regime dei controlli da essa esercitati nei confronti dell'attività del Governo e della pubblica amministrazione. A queste rilevanti innovazioni non si sono peraltro accompagnate alcune modifiche normative assolutamente necessarie per adeguare l'ordinamento della Corte all'assetto e ai principi dettati per la magistratura dalla Costituzione, in modo da superare tralasciate disposizioni recanti anomali poteri di intervento governativo sulle procedure di nomine di alcuni magistrati e innanzitutto dei vertici dell'istituto.

L'importanza e la ineluttabilità di tali modifiche ordinamentali e in particolare della sottrazione al governo del potere di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte era stata rilevata concordemente da esponenti di diversi gruppi parlamentari in occasione della discussione sulla citata legge n. 20 del 1994 (si vedano gli atti della I Commissione della Camera, 12 gennaio 1994), anche se la prossimità della data di scioglimento del Parlamento aveva consigliato l'accantonamento degli emendamenti presentati al riguardo.

Con il presente disegno di legge si intendono appunto disciplinare rilevanti profili ordinamentali del massimo organo di controllo sulla attività della pubblica amministrazione. L'anomalo ricordato intervento governativo nelle procedure di nomina viene così sostituito da quello della commissione parlamentare prevista dall'ar-

ticolo 4 della legge istitutiva della Corte dei conti (14 agosto 1862, n. 800), poi trasfuso nel testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, all'articolo 8, con competenze in materia disciplinare nei confronti dei magistrati contabili; tale scelta valorizza un organo collegiale parlamentare già presente nell'ordinamento e appare con evidenza opportuna e corretta sul piano costituzionale (sul punto si motiva più ampiamente nell'illustrazione dei primi tre articoli).

Il disegno di legge reca in dettaglio le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 sottrae al Governo il potere di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte. Tale potere costituisce un'anomalia rispetto al disegno costituzionale, consentendo attualmente al controllato di nominare i vertici dell'organo controllo.

Si contempera poi il principio di autonomia e indipendenza della magistratura contabile, rispettato con la previsione della formazione della rosa dei presidenti di sezione da parte dell'organo di governo della Corte, con lo stretto rapporto voluto dal legislatore costituzionale fra il Parlamento e la Corte dei conti, particolarmente evidenziato dalla funzioni ausiliaria di quest'ultima, riservando perciò a un collegio ampiamente rappresentativo - i presidenti e i vice presidenti del Senato e della Camera - la decisione definitiva. Peraltro la discrezionalità esercitabile da parte del collegio parlamentare è tanto più ampia quanto più numerosa risulti la rosa dei candidati proposti dal consiglio di presidenza (in teoria, anche 187, pari al numero dei componenti) e cioè quanto minore è l'accordo interno alla Corte sui candidati proponibili. Tale meccanismo appare del tutto coerente con un equilibrato riparto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle competenze nella procedura di nomina, in attuazione della duplice esigenza perseguita.

L'articolo dispone inoltre al comma 2 che siffatte funzioni di vertice non possono essere esercitate oltre i cinque anni e risponde all'esigenza della assegnazione temporanea negli uffici direttivi, auspicata anche dagli organi di governo e dalle associazioni di tutte le magistrature, oltre che, in svariate occasioni, dalle competenti commissioni parlamentari.

La finalità che si intende perseguire con l'articolo 2 è la medesima del precedente e cioè quella di sottrarre del tutto al governo le nomine dei magistrati della Corte, eliminando l'incongruente attuale normativa che attribuisce anche la nomina di un certo numero di consiglieri all'esecutivo, cioè la scelta di alcuni controllori al controllato, e valorizzando invece il particolare raccordo costituzionale - cui si è fatto cenno - fra Parlamento e Corte dei conti, con l'attribuzione del potere di nomina allo stesso collegio indicato nell'articolo 1.

Con l'articolo 3 la nomina dei componenti laici viene riservata a un collegio - i presidenti e i vice presidenti del Senato e della Camera - più ampiamente rappresentativo dei gruppi parlamentari rispetto alla originaria disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, istitutiva del Consiglio di presidenza. La modifica appare particolarmente opportuna, in quanto finalizzata alla presenza dell'organo di governo della Corte di cittadini scelti, per quanto possibile, al di fuori delle logiche di schieramento partitico, ed offre una soluzione in linea con quella adottata, per la nomina del presidente, del procuratore generale e dei consiglieri di nomina estranea, dai primi due articoli.

L'articolo 4 attribuisce la titolarità dell'azione disciplinare per i magistrati contabili anche al Presidente del Consiglio dei ministri.

La disposizione è indispensabile per risolvere il problema ermeneutico insorto a causa della lacuna legislativa aperta dall'articolo 10 della già citata legge

n. 117 del 1988, il quale ha previsto un unico titolare (il procuratore generale presso la Corte dei conti) dell'azione disciplinare per i magistrati contabili, rendendolo perciò, caso unico nell'ordinamento, del tutto irresponsabile sul piano disciplinare (e certamente la norma così intesa è incostituzionale).

La soluzione proposta è coerente con quanto già la legge dispone per i magistrati ordinari e per i magistrati militari e amministrativi: per i primi, infatti, la titolarità dell'azione disciplinare spetta (articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195), oltre che al procuratore generale presso la Cassazione, anche al Ministro di grazia e giustizia e per le altre due categorie, rispettivamente, oltre che al procuratore generale militare e al presidente del Consiglio di Stato, al ministro della difesa e al presidente del Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, e articolo 33, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186), secondo la giusta ottica di lasciare anche a un organo politico esterno alla magistratura la possibilità dell'iniziativa disciplinare.

L'articolo 5 disciplina la composizione delle sezioni riunite della Corte, allo stato insufficientemente regolamentata dalla legge. Si prevedono, per l'esercizio delle sue varie funzioni, composizioni snelle, che da una parte superino le difficoltà attualmente presenti di pletoricità del consesso e dall'altra assicurino la partecipazione di tutti i consiglieri della Corte, in relazione alle specifiche funzioni espletate, con soluzioni analoghe, anche se necessariamente differenziate nel dettaglio, in tutte le diverse sedi di pronuncia delle sezioni riunite.

L'articolo 6 infine attribuisce espressamente all'organo di governo della Corte dei conti la potestà regolamentare, onde evitare incertezze ermeneutiche; tra l'altro, nell'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 20 del 1994. Viene disciplinata inoltre, nel procedimento di formazione del regolamento, la partecipazione degli altri organi collegiali competenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Nomina del presidente
e del procuratore generale)*

1. Il presidente e il procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera della commissione di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e vengono scelti fra i presidenti di sezioni indicati con un'unica votazione dal consiglio di presidenza della Corte dei conti.

2. Le funzioni di presidente e di procuratore generale non possono essere esercitate per oltre cinque anni.

Art. 2.

*(Nomina di consiglieri non appartenenti al
ruolo dei magistrati della Corte dei conti)*

1. Possono essere nominati consiglieri della Corte dei conti, per meriti particolari, professori universitari in materie giuridiche ed economiche, dirigenti delle amministrazioni pubbliche con non meno di dieci anni di anzianità nella funzione dirigenziale, muniti di laurea in giurisprudenza o economia e commercio, avvocati con almeno quindici anni di esercizio, iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, dettori commercialisti con almeno venti anni di esercizio della professione.

2. La nomina viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta della commissione di cui all'articolo 1, previo parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

3. Si procede alla nomina di cui al comma 1 entro il limite numerico di quaranta posti del ruolo complessivo dei magistrati contabili.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

Art. 3.

(Consiglio di presidenza)

1. I componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti sono nominati dalla commissione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Titolarietà dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati contabili è esercitata dal procuratore generale presso la Corte dei conti o dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Sezioni riunite)

1. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal presidente di sezione più anziano.

2. Per l'esercizio della funzione giurisdizionale di competenza delle sezioni riunite restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

3. Per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e delle altre funzioni di controllo le sezioni riunite sono costituite dai presidenti di sezione preposti al coordinamento dell'attività di controllo preventivo e successivo e da sedici consiglieri, designati annualmente dal consiglio di presidenza e scelti, in modo da assicurare l'avvicendamento, per la metà

fra i magistrati della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato, per un quarto fra i magistrati della sezione di controllo sugli enti di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, e della sezione enti locali di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e per un quarto fra i magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali. Con le stesse modalità il consiglio di presidenza designa otto consiglieri supplenti, che, in caso di assenza o impedimento dei titolari della rispettiva sezione, li sostituiscono in ragione della maggiore anzianità. Vanno sostituiti altresì i magistrati che hanno già deliberato sulla stessa questione in un collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato.

4. In sede referente le sezioni riunite sono costituite dal presidente di sezione coordinatore dell'attività dell'ufficio per le relazioni al Parlamento, dai consiglieri assegnati allo stesso ufficio e da un congruo numero di consiglieri, designati periodicamente dal consiglio di presidenza e scelti, in modo da assicurare l'avvicendamento, per la metà fra i consiglieri della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato e per l'altra metà fra i consiglieri della sezione di controllo sugli enti e della sezione enti locali indicate al comma 3, oppure: per un terzo rispettivamente fra i consiglieri dei due gruppi indicati e per l'ultimo terzo fra i consiglieri assegnati alle sezioni giurisdizionali. Esse possono funzionare suddividendosi in turni di almeno nove magistrati, determinati in modo da assicurare la partecipazione l'avvicendamento dei magistrati di tutte le sezioni.

5. Per l'esercizio della funzione consultiva le sezioni riunite sono composte da tutti i presidenti di sezione e da tutti i consiglieri della Corte dei conti. Esse deliverano in sei sessioni annuali, determinate all'inizio dell'anno dal consiglio di presidenza in modo da assicurare la partecipazione e l'avvicendamento di tutti i magistrati e, per ogni sessione, la partecipazione di un congruo numero di magistrati assegnati alle varie funzioni della Corte dei conti.

6. Il numero dei votanti non può essere minore di ventuno per le sezioni riunite in sede referente plenaria e in sede consultiva, nonché per la sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato in adunanza generale. È abrogato il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico approvato con regio decreto n. 1214 del 1934.

Art. 6.

(Competenza regolamentare)

1. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, previo parere delle Sezioni riunite e sentito il Consiglio di amministrazione limitatamente al personale amministrativo, delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.